**LIBIA**

INFORMAZIONI GENERALI

La Libia attraversa dal 2011 un periodo di instabilità diffusa, che ha portato in alcuni momenti a scontri diffusi e prolungati. All’inizio del 2016 si è instaurato un nuovo Governo a Tripoli, istituito con il “Libyan Political Agreement” raggiunto nel 2015 sotto l’egida delle Nazioni Unite, che tuttavia non ha riunito il Paese. Al momento vi sono quindi sostanzialmente due autorità, il Governo di Accordo Nazionale, riconosciuto dalla comunità internazionale, che controlla la capitale e la regione della Tripolitania, mentre a est vi è un Governo “transitorio”, non riconosciuto, al quale si ricollegano anche il Generale Haftar e l’LNA.

Si tratta di un contesto in cui poco è stato fatto per migliorare la legislazione vigente, che è rimasta quasi del tutto invariata dal 2011. Su un piano giuridico generale, l’Accordo per la protezione e la promozione degli investimenti sottoscritto tra Italia e Libia il 13/12/2000 ed entrato in vigore il 20/10/2004 può essere utilizzato come criterio generale di orientamento per valutare l’esistenza di reciprocità di trattamento.

INVESTIMENTI E SOCIETA’ STRANIERE

Tutto ciò premesso, nella sostanza gli investimenti italiani (e stranieri) in Libia restano regolati dall’impianto di norme emanate nel 2010, con la sola eccezione, non positiva, introdotta dalla decisione del Ministero dell’Economia n.207/2012, il principale atto legislativo in materia economica della nuova Libia. Esso definisce il funzionamento dei tre canali che una compagnia estera puo’ utilizzare per entrare nel mercato libico: la joint venture, la filiale e l’ufficio di rappresentanza. Purtroppo non istituisce condizioni di particolare favore per le società estere, infatti nelle joint venture di nuova creazione la parte estera non puo’ detenere piu’ del 49% del capitale, solo in casi eccezionali e non meglio specificati puo’ arrivare al 60%. In questo modo la parte estera non puo’ detenere il controllo della JV, e questo puo’ costituire un forte disincentivo.

Per quanto riguarda l’apertura di filiali (branch) di societa’ estere in Libia, indispensabili per poter concludere contratti, viene stabilito che il direttore di filiale e il suo vice devono essere cittadini libici. La norma, che ha l’obiettivo di favorire l’impiego di personale locale, è in realtà un ostacolo perché impone la ricerca di persone affidabili in un contesto spesso poco conosciuto per imprese che vi si affacciano per la prima volta.

L’ufficio di rappresentanza è la forma più semplice di presenza di società stranire, ma non gli è consentito stipulare direttamente contratti o esercitare attività commerciale, ma solo effettuare studi o ricerche di mercato.

A parte la decisione n.207/2012, il quadro normativo si deve riferire a quanto stabilito prima della rivoluzione, in particolare alla legge n.9 del 2010 in materia di promozione degli investimenti. Questa legislazione ha tra i suoi obiettivi la qualificazione professionale dei quadri locali, il trasferimento di know-how e tecnologia, lo sviluppo delle aree interessate dagli investimenti, l’incremento e la diversificazione delle fonti di reddito.

Gli investimenti che ricadono nell’ambito applicativo della legge n. 9/2010 beneficiano di particolari incentivi, agevolazioni fiscali, diritti e garanzie quali l’esenzione per 5 anni dall’imposta sugli utili; l’esenzione dai dazi doganali ed altre tasse sull’importazione di attrezzature e macchinari per la realizzazione del progetto; l’esenzione dal prelievo doganale ed altre tasse sull’import degli input necessari al suo funzionamento per i primi cinque anni di attività; l’esenzione dei prodotti destinati all’esportazione dall’imposta sulla produzione e da tutte le altre tasse; il diritto di accedere a prestiti da istituzioni bancarie e finanziarie; il diritto di riesportare il capitale investito in caso di prematura conclusione o cessione del progetto; il diritto di riesportare il capitale investito in caso di mancato avvio del progetto entro sei mesi dalla sua approvazione per fattori estranei all’investitore; il diritto di trasferire all’estero utili ed interessi annuali del capitale investito; il diritto di impiegare personale espatriato in mancanza di personale locale qualificato e la possibilità di ottenere permessi di residenza rinnovabili per 5 anni e visti d’ingresso multipli per il personale impiegato nel progetto.

ACQUISTO IMMOBILI E TERRENI

Per quanto riguarda gli acquisiti immobiliari, è ancora in vigore la legislazione del 1992 che non consente ai soggetti stranieri di acquistare e di trascrivere l’acquisto dell’immobile nel registro immobiliare, eccetto che per i cittadini di quei Paesi con cui la Libia ha stipulato delle apposite intese. Tra l’Italia e la Libia non sono stati conclusi accordi in tal senso.

Quanto precede attiene a quanto disposto in via generale dall’ordinamento giuridico libico e dalle prassi, ferme restando le incertezze collegate alle condizioni politiche e di sicurezza attuali.

ACCORDI IN VIGORE:

* ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI (firmato a Roma il 13.12.2000, in vigore dal 20.10.2004)

<http://atrio.esteri.it/Ricerca_Documenti/wfrmRicerca_Documenti.aspx>